

Sentenza n. 26/05

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
COLLEGIO DI LAVORO**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Salvatore DAIDONE	Presidente
Dott. Sergio GORJAN	Consigliere
Dott. Mario PELLEGRINI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 19-6 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2003.

T R A

Cooperativa X, in persona del Presidente pro tempore, coi procuratori e domiciliatari in Trieste avv.ti Xxx Xxxx e Xxx Xxxx che la rappresentano e difendono in giudizio per procura a margine del ricorso depositato il 24.10.2003;

APPELLANTE

E

YYY, coi procuratori e domiciliatari in Trieste avv.ti Xxx Xxxx e Xxx Xxxx che la rappresentano e difendono in giudizio per procura a margine della comparsa di costituzione depositata il 1.12.2003;

APPELLATA

Oggetto della causa: Altre ipotesi di lavoro parasubordinato. Appello alla sentenza del Tribunale di Trieste n. 396/03 dd. 23.4/24.6.2003. Causa chiamata all'udienza di discussione il 24.2.05.

CONCLUSIONI

Dell'appellante: nel merito: previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste n.396/03 di data 23.04.2003 e, per l'effetto:

- Respinta ogni contraria istanza, deduzione e richiesta, rigettarsi le domande tutte proposte dalla ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
- Condannare la ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
- Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio e rimborso forfetario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto che la 2.avoratrice ha diritto a maggiori importi rispetto a quelli già percepiti, disporsi c.t.u. al fine di determinarsi tali importi alla luce dei risultati economici conseguiti dalla Cooperativa X nell'arco temporale in cui la sig.ra YYY ha lavorato presso la stessa in qualità di socia lavoratrice.

Dell'appellato: in via principale:

- 1) respingersi l'appello della Cooperativa X perché infondato in fatto ed in diritto e pertanto confermarsi integralmente la sentenza appellata;
- 2) con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi a favore degli avv.ti anticipatari, più I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 1° febbraio 2002 Xxx Xxxx si rivolgeva al Tribunale di Trieste, Giudice del lavoro, esponendo di avere lavorato dal 4.6.1999 al mese di febbraio 2000 per la Cooperativa X, società cooperativa a responsabilità limitata come pulitrice in seno all'appalto inerente al servizio di pulizia svolto in un giardino pubblico sito in Trieste. Precisava la ricorrente di essere stata, solo formalmente

, una socia della società cooperativa ma di non avere , di fatto , mai partecipato alla vita sociale né di avere percepito utili o compensi connessi all'attività sociale e di essere stata, in concreto , una vera e propria lavoratrice dipendente della X . Delineava poi l'attrice i termini economici ,le mansioni curate, l'orario osservato e , riscontrato essersi trattato di un rapporto di lavoro subordinato ,notato comunque di andare creditrice in ogni caso di certe somme per differenze retributive e trattamento di fine rapporto somme da ricavarci in base al raffronto con il trattamento minimo del CCNL applicato ai lavoratori del settore rassegnava le conclusioni di cui al ricorso dd. 14.1.2002 , chiedendone l'accoglimento Si costituiva in giudizio la società qui convenuta che , riassunti i fatti di causa , contestava la fondatezza delle pretese tutte di controparte e ne chiedeva la reiezione nei termini di cui alla comparsa dd. 27.5.2002 La causa , istruita solo documentalmente , veniva discussa e decisa con la sentenza n. 396/2003 dd. 23.4/20.6.2003 Contro tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società cooperativa qui convenuta che, riassunti i temi di ca.usa e rilevato come a ragione il Tribunale adito avesse escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti ,esponeva. due motivi di doglianza . Notava in primis la resistente che il Giudice di I grado non aveva considerato il fatto che l'interessata , in quanto socia aveva diritto a compensi correlati agli utili societari e che rilevava qui il dettato dell'art. 45 Cost. in tema. di cooperazione ; inoltre , il Tribunale erroneamente non aveva tenuto conto del fatto che l'interessata non aveva assolto all'onere della prova di avere percepito meno del dovuto e ciò tenendo conto di tutti i compensi percepiti , inclusi gli utili distribuiti e vari trattamenti di favore che portavano a ritenere essere stato raggiunto il valore dei minimi contrattuali invocato qui . Si doleva poi l'appellante della decisione assunta in merito alle spese processuali , le quali dovevano essere almeno compensate , attesa la parziale soccombenza di controparte ; traeva perciò la società appellante le conclusioni di cui in epigrafe Si costituiva anche in questo grado Xxx Xxxx che , esaminati gli atti di causa ed i motivi di doglianza rilevava l'inconsistenza. ed infondatezza del presente gravame e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra trasposte. Provveduto in merito alla richiesta ex art. 431 c.p.c. proposta dall'appellante , la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 24.2.2005 come da dispositivo letto all'udienza medesima e qui di seguito trascritto.

Motivi della decisione

L'appello quivi proposto non è fondato e va dunque disatteso e reietto.

Come detto in premessa , la pretesa dell'attrice in merito alla natura subordinata del rapporto e stata disattesa e sul punto non vi è gravame, sicchè la materia risulta coperta dal giudicato Per il resto , indispensabile appare prendere le mosse dal capitolato speciale di appalto (doc. 2 di parte appellante) che fa intendere quale mai fosse il trattamento spettante ai soci lavoratori e , quindi , anche alla ricorrente l'impresa convenuta doveva (art. 12) applicare agli interessati un trattamento retributivo non inferiore a quello di cui ai contratti collettivi di lavoro e , in particolare , il CCNL per le imprese di pulizia presso la piccola industria scaduto ad inizio 1995 . Premesso tale dato indefettibile e chiaro fra le parti , va rilevato che dal raffronto fra i dati di CCNL forniti dall'attrice sub doc. 1 , qui incontestati, ed. i dati di cui ai prospetti paga (doc. 3 Xxx) emerge che all'interessata fu corrisposto un importo minore di quanto dovuto . Al riguardo va notato che pacifico e il dato base (paga oraria pari a 10.500) e che corretto risulta il conteggio degli istituti contrattuali effettuato in atti . Parte appellante poi , nonostante le sue allegazioni in tale senso , non. ha fornito prova come era suo preciso onere ai sensi dell'art. 2697 , II comma , c.c. di avere in qualche altro modo estinto il suo debito , pagando ad es. degli utili o delle mensilità aggiuntive quali la XIV . Da ultimo , ed il rilievo pare assai probante , già con un precedente accordo fra le parti (doc. 5 di parte appellata) la società cooperativa resistente ebbe ad offrire ed a corrispondere a3 la ricorrente la somma di L. 3.000.000 , evidentemente conscia della bontà e validità delle ragioni addotte da costei sul punto. Si noti l'omogeneità dei dati di cui ai prospetti paga inerenti al I periodo, quello definito con conciliazione , ed al II ,quello oggi oggetto di contrasto (vedi le produzioni della convenuta sub 16) ed e allora agevole, in base ad un mero criterio aritmetico, riscontrare che le differenze vi erano prima e dovevano esservi , quindi , anche dopo

Questa solo essendo la materia devoluta al presente Collegio in appello, altro non vi è da definire se non il regime delle spese del grado, che seguono l'evidente soccombenza dell'appellante

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste definitivamente pronunciando , così decide:

rigetta l'appello proposto da COOPERATIVA X avverso la sentenza n. 396/03 del Tribunale di Trieste, con ricorso depositato il 24.10.03;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata che liquida in €1000/00 oltre IVA e CPA.

Trieste, 24.2.2005

Il Presidente

Il Consigliere est.